



ORIGINALE

Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione del 13.04.2015

N° Generale: 71

N° Settoriale: 12

**OGGETTO: CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE
E.C.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 18 della legge 24.6.1997 n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" prevede la possibilità di promuovere iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sulla base di apposite convenzioni;

PRECISATO che:

- i suddetti rapporti non costituiscono rapporti di lavoro e, quindi, non è prevista la corresponsione di alcuna retribuzione;
- non possono avere durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap;
- è fatto obbligo ai soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;
- alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico è attribuito valore di crediti formativi;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 825 del 25.10.2013, con la quale sono stati approvati i "*Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini*", che disciplina i tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

EVIDENZIATO che i predetti indirizzi prevedono:

- a) I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
- b) Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.
- c) Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione. Il progetto formativo individuale contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento.
- d) Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:
 - sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
 - dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento¹;
 - stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
- e) I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla **comunicazione** obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1,

¹ Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati massimo 24 mesi.

comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

- f) Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:
- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'**INAIL**;
 - assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità **civile** verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

- g) Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell' articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.

VISTA la convenzione per attività di formazione ed orientamento, da stipularsi tra Mestieri Consorzio di Cooperative sociali S.C.S. di Milano (soggetto promotore) ed il Comune di Trescore Cremasco (soggetto ospitante) unitamente al progetto formativo individuale.

EVIDENZIATO che la convenzione suddetta:

- riguarda il tirocinio di E.C., per la per una durata complessiva di 200 ore, dal 13.04.2015 al 13.07.2015, presso il servizio manutenzione;
- l'indennità forfettaria, verrà erogata da Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.;
- L' assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL verrà stipulata a cura del Comune di Trescore, soggetto ospitante;
- L' assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, verrà stipulata a cura di Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S, soggetto promotore.

RITENUTO di approvare la convenzione in oggetto quale misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

DETERMINA

1. **Di approvare** la convenzione per attività di formazione ed orientamento, da stipularsi tra Mestieri Consorzio di Cooperative sociali S.C.S. di Milano (soggetto promotore) ed il Comune di Trescore Cremasco (soggetto ospitante) unitamente al progetto formativo individuale, per il tirocinio del sig. E.C., dal 13.04.2015 al 13.07.2015, presso il servizio manutenzione.
2. **Di dare atto:**
 - che la comunicazione obbligatoria prevista dall' articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall' art. 1, comma 1180 della legge 296/2006 verrà effettuata dal soggetto promotore.
 - L' assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL verrà stipulata a cura del Comune di Trescore, soggetto ospitante.
 - L' assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, verrà stipulata a cura di Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S, soggetto promotore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA MARZIA ZUVADELLI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 13.04.2015

IL MESSO COMUNALE